



COMUNE DI CUREGLIA

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i parchi, parchi giochi e i campi da gioco e
l'intero sedime scolastico del Comune
(Risoluzione municipale No. 778 del 12.09.2023)

Il **Municipio di Cureglia**, richiamati:

- gli artt. 107 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;

ordina

Art. 1 Oggetto e scopo

La presente ordinanza disciplina l'accesso e l'uso dei parchi pubblici, dei parchi giochi, dei campi da gioco e l'intero sedime scolastico messi a disposizione dal Comune allo scopo di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative, sociali, culturali, didattiche, sportive, di svago, riposo ed osservazione della natura.

Art. 2 Definizione

¹I parchi pubblici ed i giardini pubblici sono aree verdi preservate dall'urbanizzazione, provviste di prati, piante ornamentali o alberature e destinate agli scopi di cui all'art. 1.

²Le aree giochi sono situate all'interno di parchi urbani e giardini pubblici, dispongono di attrezzature per il gioco e sono riservate ad uso esclusivo dei bambini sino al quattordicesimo anno di età compreso.

³I campi da gioco sono aree destinate allo svago ed in particolare ad attività sportive

Art. 3 Uso, orari, responsabilità e danni

¹L'accesso ai parchi, parchi giochi, campi da gioco e il sedime scolastico del Comune è consentito limitatamente agli orari indicati sulla segnaletica esposta presso i rispettivi ingressi.

Eventuali deroghe possono essere accordate, previa richiesta scritta, dal Municipio o dai servizi delegati.

²Il Municipio può stabilire orari di accesso diversi in occasione di manifestazioni, festività o per motivi di interesse pubblico.

³I parchi giochi e i campi da gioco devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione e nel rispetto dei diritti degli altri utenti.

⁴È riservata l'applicazione di tutte le altre norme non contemplate nell'Ordinanza in oggetto, ma presenti in normative comunali, cantonali e federali.

⁵Le aree possono essere videosorvegliate da parte del Comune.

⁶Ogni utente è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato, sia con intenzione, sia per negligenza o imprudenza, anche se causato da persone e/o animali a lui affidati. Eventuali danni devono essere al Municipio segnalati al più tardi entro 48 ore.

Art. 4 Divieti

¹All'interno di parchi urbani, giardini pubblici, campi da gioco e sedime scolastico è riservata la precedenza ai pedoni.

²L'accesso e la circolazione di veicoli a motore e di mezzi simili a veicoli (con motori a scoppio) è autorizzata esclusivamente ai mezzi di primo intervento, della manutenzione e a quelli per disabili.

²La presenza di cani è consentita unicamente negli spazi laddove non è espressamente vietato; questo a condizione che gli stessi vengano tenuti al guinzaglio. Devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali. Eventuali escrementi devono essere raccolti immediatamente.

³I tappeti erbosi sono calpestabili ad eccezione delle aree destinate a verde ornamentale e di quelle appositamente segnalate.

⁴È vietato raccogliere, asportare o danneggiare fiori, alberi o altre parti della vegetazione, elementi di arredo e strutture di qualsiasi genere, arrampicarsi sugli alberi e appendere sugli stessi oggetti, amache, cartelli, volantini, ecc.

⁴È vietato gettare e/o abbandonare sull'area pubblica mozziconi o altri rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori previsti a tale scopo.

Art. 5 Rumori molesti

¹Non sono consentite attività rumorose moleste, canti, grida, schiamazzi e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.

Art. 5 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.-- ai sensi della LOC art. 145 e seguenti. Riservata l'eventuale querela per atti di rilevanza penale quali ad esempio il danneggiamento e l'applicazione delle normative previste da Leggi o Regolamenti cantonali.

Art. 6 Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA

Il Sindaco

Il Segretario

Tessa Gambazzi Pagnamenta

Loredana Ferraroni Polli

Pubblicata all'albo comunale e sul sito www.cureglia.ch dal 18.09.2023 per 30 giorni. Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro il termine di pubblicazione.